



COMUNE DI MONTELEPRE

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Allegato "A"

LINEE GUIDA PER ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

1. PREMESSA

Il presente documento nasce dalla necessità di definire e standardizzare l'offerta del territorio relativamente al servizio di accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali per minori, disabili psichici, anziani e/o adulti inabili, donne in difficoltà.

L'intento è quello di implementare un sistema di qualità delle prestazioni che coniughi l'efficienza della spesa pubblica e tutela della dignità delle persone ospitate nelle strutture.

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- ✓ L. Regionale n. 22/1986 sul "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia ed in particolare gli articoli 20 e 23 che dispongono che i Comuni per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, che non gestiscono direttamente, sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della medesima legge;
- ✓ D.P.R.S. 29.06.1988 come modificato ed integrato da D.P.R.S. n. 158 del 04.06.1996 riguardante gli standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 9 Maggio 1986 n. 22;
- ✓ D.P. Reg. 28.05.1987 recate l'approvazione del Regolamento-tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;
- ✓ Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" recante disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali quali principi fondamentali innovativi di riforma sociale e di immediata applicazione in Sicilia per l'assoluta coerenza con il preesistente impianto legislativo regionale (Legge 22/86) che ha dato ampia rilevanza alla forma di accreditamento per l'erogazione dei servizi;
- ✓ D.P.C.M. del 30.03.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 328/2000;
- ✓ D.M. 21.05.2001 n. 308 recante regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della L. 328/2000";
- ✓ D.P.R.S. 31.03.2015 "Approvazione degli standard strutturali ed organizzativi delle tipologie di servizio:

centri antiviolenza, casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, casa di accoglienza per gestanti e madri con figli”;

- ✓ Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” così come modificato dal Decreto Legislativo 19.04.2017 n. 56;
- ✓ Delibera ANAC n. 32 del 20.01.2016 “Determinazione delle linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;
- ✓ Decreto Legislativo n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”.

3. Tipologie strutture da accreditare

➤ **Sezione Minori**

- A. Comunità alloggio per minori in convitto;
- B. Istituti educativo assistenziali per minori in semiconvitto;

➤ **Sezione Disabili**

- C. Comunità alloggio per disabili psichici;

➤ **Sezione Anziani e Adulti Inabili**

- D. Comunità Alloggio per anziani e/o adulti inabili;
- E. Casa di Riposo;
- F. Casa protetta per anziani e/o adulti inabili;

➤ **Sezione Donne in difficoltà**

- G. Case di accoglienza per donne in difficoltà.

SEZIONE MINORI

A. COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI

La comunità alloggio è destinata ai minori da 0 a 18 anni residenti nel Comune di Montelepre nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria minorile di affidamento del minore al Servizio Sociale del Comune con disposizione di collocamento presso idonea struttura, ovvero un provvedimento amministrativo dell’A.C. ai sensi dell’art. 403 del C.C. La permanenza potrà prolungarsi fino al compimento del percorso scolastico previa autorizzazione del Tribunale di riferimento. Ha una capacità ricettiva di 8/10 posti, ospita minori appartenenti alle fasce di età 0/5, 6/13 o 14/18. Gli standards strutturali e organizzativi sono quelli previsti dal DPRS 29 Giugno 1988 e dal Decreto presidenziale n. 158 del 4 Giugno 1996.

B. ISTITUTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER MINORI IN SEMICONVITTO

L'istituto Educativo Assistenziale è destinato ai minori, da 3 a 18 anni, residenti nel Comune di Montelepre, nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria minorile di affidamento del minore al Servizio Sociale del Comune con disposizione di collocamento presso idonea struttura, ovvero un provvedimento amministrativo dell'A.C. ai sensi dell'art. 403 del C.C.

L'istituto Educativo Assistenziale rappresenta una forma di aiuto e sostegno alle famiglie non completamente in grado di accudire, istruire ed educare i propri figli, rivolta a minori di età compresa tra 3 e 18 anni. La permanenza potrà prolungarsi fino al completamento del percorso scolastico previa autorizzazione del Tribunale di riferimento. La capacità ricettiva varia da istituto a istituto ed è riportata nei decreti di iscrizione all'Albo regionale. Gli standards strutturali e organizzativi sono quelli previsti dal DPRS 29 Giugno 1988 e dal Decreto presidenziale n. 158 del 4 Giugno 1996.

SEZIONE DISABILI

C. COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

La Comunità Alloggio per disabili *psichici* è destinata a cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, assicurando una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che garantiscano una convivenza di tipo familiare ed al tempo stesso la risocializzazione ed il reinserimento sociale degli ospiti. Il ricovero può essere disposto anche da un provvedimento amministrativo dell'A.C. ai sensi dell'art. 404 del C.C. Ha una capacità ricettiva di 8/10 posti. Gli standards strutturali e organizzativi sono quelli previsti dal DPRS 29 Giugno 1988 e dal Decreto presidenziale n. 158 del 4 Giugno 1996.

SEZIONE ANZIANI E ADULTI INABILI

D. COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI E/O ADULTI INABILI

La Comunità Alloggio è destinata ad anziani ed adulti inabili soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio. Ha una capacità ricettiva di 8/10 posti ed ospita anziani ed adulti inabili soli e/o senza adeguato supporto familiare. Gli standards strutturali e organizzativi sono quelli previsti dal DPRS 29 Giugno 1988 e dal Decreto Presidenziale n. 158 del 4 Giugno 1996.

E. CASA DI RIPOSO

La casa di riposo è destinata prevalentemente a persone in età pensionabile autosufficienti o parzialmente non autosufficienti che per loro scelta preferiscono condurre una vita comunitaria utilizzando servizi collettivi. La dimensione delle case di riposo deve assicurare agli anziani ospiti un soggiorno confortevole sotto l'aspetto individuale e collettivo, e garantire, attraverso una organizzazione adeguata dei servizi, l'economicità di gestione. Per ogni casa di riposo la capacità

ricettiva ottimale è compresa tra i 60 ed i 120 posti, ripartiti tra i vari nuclei. Gli standards strutturali sono previsti dal DPRS 29 Giugno 1988, quelli organizzativi dal Decreto Presidenziale n. 158 del 4 Giugno 1996.

F. CASA PROTETTA PER ANZIANI E/O ADULTI INABILI

La Casa protetta per anziani e/o adulti inabili organizza nuclei residenziali di 8/10 persone in stato di parziale o totale non autosufficienza, regolarmente certificato in ogni caso dall'A.S.P. competente. Gli alloggi protetti, la cui aggregazione individua la "Casa Protetta" non differiscono sostanzialmente dai comuni appartamenti di abitazione, onde conseguire il doppio risultato di far vivere l'ospite in un habitat simile a quello di provenienza.

Gli standards strutturali sono previsti dal DPRS 29 Giugno 1988, quelli organizzativi dal Decreto Presidenziale n. 158 del 4 Giugno 1996.

SEZIONE DONNE IN DIFFICOLTÀ

G. CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ

La Casa di Accoglienza è destinata alle gestanti e alle donne con figli minori, alle donne vittime di violenza che si trovano temporaneamente in una situazione di difficoltà. La Casa di Accoglienza costituisce un sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno reso necessari il ricorso alla struttura e scongiurano il rischio di una eventuale separazione madre-figlio. Ha una capacità ricettiva di 20 utenti in totale.

Gli standards strutturali ed organizzativi sono quelli previsti dal DPRS 29 Giugno 1988 e dal Decreto Presidenziale n. 158 del 4 Giugno 1996 nonché dal DPRS 31 marzo 2015.

4. REQUISITI PER L' ACCREDITAMENTO

Gli Enti, ai fini dell'accREDITAMENTO, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli standards strutturali ed organizzativi previsti dalla L.R. 22/86 e approvati dal DPRS 29 Giugno 1988 e dal Decreto Presidenziale n. 158 del 4 Giugno 1996 oltre a quanto di seguito indicato:

- 1) Atto costitutivo e Statuto;
- 2) Scopo sociale specifico che sia coerente con l'attività oggetto dell'accREDITAMENTO;
- 3) Iscrizione all'Albo Regionale ai sensi dell'art. 26 della L.R. 22/86;
- 4) Iscrizione C.C.I.A.A.;
- 5) Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 D. Lgs. n. 50/2016;
- 6) Sottoscrizione del patto di integrità;
- 7) Eventuale iscrizione all'Albo delle Cooperative e possesso del certificato di revisione ai sensi del D. Lgs. 220/2002 (solo per le cooperative);
- 8) Figure professionali specifiche per ogni tipologia di servizio;

- 9) Presenza di idonei strumenti di coordinamento, monitoraggio e valutazione delle qualità del servizio anche finalizzati alla rilevazione della soddisfazione del servizio;
- 10) Esperienza documentata di almeno due anni precedenti alla scadenza dei termini prescritti nell'apposito avviso per l'accreditamento;
- 11) Adozione degli strumenti previsti per la elaborazione dei piani individualizzati (es. P.E.I.);
- 12) Rete territoriale attivata con enti pubblici e privati per attività svolte nello specifico settore di intervento;
- 13) Carta dei servizi contenente dettagliata descrizione degli elementi qualitativi, quantitativi ed economici dei servizi offerti;
- 14) Formazione degli operatori attraverso la realizzazione di almeno 25 ore annue di formazione interna, preferibilmente con la supervisione di un esperto esterno, e almeno di 25 ore di formazione presso soggetti esterni opportunamente documentati effettuati negli ultimi due anni;
- 15) Disponibilità di una sede per la realizzazione delle attività che risponda alle caratteristiche previste per ogni specifico servizio e che risulti:
 - Accessibile al quartiere di riferimento (non localizzata in zona segregata, ubicazione facilmente individuabile e relativamente centrale);
 - Raggiungibile facilmente con l'uso di mezzi pubblici e comunque tale da far permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio;
 - Dotata di spazi adeguati ad attività collettive di socializzazione;
 - In possesso del certificato di agibilità;
- 16) Tabella Dietetica vistata dal SIAN istituito presso l'ASP;
- 17) Obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel codice di comportamento nazionale D.P.R. n. 62/2013 e nel codice di comportamento approvato dal Comune di Montelepre;
- 18) Comunicazione e pubblicizzazione: impegno ad esporre targhe esterne alla sede, identificative dell'attività, eventuale numero verde, e sito web dedicato, con casella di posta elettronica certificata;
- 19) Applicazione nei confronti dei dipendenti dei CCNL di settore;
- 20) Rispetto di tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque titolo lavori nella struttura;
- 21) Rispetto degli adempimenti e delle norme previste dalla legge 81/2008 in ordine alla tutela della salute e della *sicurezza* nei luoghi, di lavoro;
- 22) Rispetto del codice europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e normativa di recepimento (Decreto Legislativo del 10 agosto 2018 n. 101);
- 23) Rispetto degli obblighi in ordine alla regolarità previdenziale e contributiva;
- 24) Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L'istanza di accreditamento dovrà essere presentata a seguito di avviso pubblico secondo le modalità e i tempi in esso indicati.

L'istanza dovrà, inoltre, essere presentata con riferimento ad ogni specifico servizio, tra quelli per i quali è prevista l'introduzione del regime di accreditamento, e deve essere compilata su modello predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale.

Documenti da allegare all'istanza:

- 1) Copia conforme all'originale dell'iscrizione o autorizzazione all'Albo Regionale,
- 2) Copia conforme all'originale dello Statuto e Atto Costitutivo;
- 3) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, a firma dei soggetti che attualmente rivestono nell'Ente cariche con poteri di rappresentanza, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento, inerente il possesso di tutti i requisiti per l'accreditamento elencati nel precedente articolo 4;
- 4) Copia tabella dietetica vistata dal SIAN istituito presso l'Azienda Sanitaria Provinciale;
- 5) Carta dei Servizi.

6. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE ISTANZE, FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE ELENCO

Le istanze, corredate di tutta la documentazione comprovante i requisiti specifici relativi a ciascuna tipologia, verranno valutate da una Commissione nominata dal Responsabile del Settore III° "Servizi Sociali e Scolastici" composta da 3 componenti:

1. Responsabile del Settore III°,
2. Responsabile Amministrativo del Procedimento,
3. Responsabile Amministrativo,

Si procederà quindi alla verifica della regolarità delle istanze presentate e della sussistenza dei requisiti richiesti.

Successivamente si provvederà alla predisposizione dell'elenco, di natura aperta aggiornato annualmente, dei soggetti ammessi, articolato per tipologia di accreditamento seguendo l'ordine temporale di presentazione delle istanze al protocollo dell'ente che consenta l'inserimento dei soggetti in possesso dello specifico requisito di iscrizione all'albo regionale (art. 26 L.R. n. 22/86) ovvero del provvedimento di autorizzazione al funzionamento (art. 28 L.R. n. 22/86).

L'ambito territoriale regionale trova motivazione sia nell'imprescindibile presupposto normativo, L. 328/2000 e L.R. 22/1986, per cui le strutture che erogano i servizi richiesti devono essere autorizzate ed accreditate secondo la normativa di specifica competenza della Regione, ma anche nella necessità di garantire efficacia ed efficienza all'intervento assistenziale, tenuto conto dell'esigenza di mantenere i contatti con il proprio contesto di vita, nonché di favorire il monitoraggio ed i collegamenti con la struttura

da parte del servizio sociale inviante.

L'elenco così predisposto verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e nel sito istituzionale. Gli enti avranno 30 giorni di tempo per eventuali ricorsi.

Trascorso tale termine si procederà con atto dirigenziale all'approvazione dell'elenco definitivo che verrà pubblicato a norma di legge sul sito istituzionale del Comune in modo permanente.

Le strutture inserite in elenco dovranno sottoscrivere con il Comune di Montelepre, entro un termine stabilito, la convenzione.

7. INDIVIDUAZIONE STRUTTURA

Il Servizio Sociale Professionale, definito il bisogno di un collocamento extrafamiliare dell'utente, individua la tipologia di struttura più adeguata, fatta salva la priorità di scelta, da parte dell'utente, ove possibile.

Al fine dell'inserimento di ogni utente, il servizio sociale predetto, dovrà predisporre una valutazione basata sul piano educativo individualizzato (PEI) e/o sul piano assistenziale individualizzato (PAI) e provvede alla scelta della struttura tra quelle inserite nell'elenco che si sono rese disponibili all'accoglienza.

La scelta deve essere effettuata, a seguito verifica dell'adeguatezza della struttura rispetto alle esigenze indicate nella predetta valutazione, e in base ai parametri, riportati nella Carta dei Servizi, di seguito indicati:

- Caratteristiche qualificanti del servizio offerto dalla struttura;
- Metodologia di intervento adottata dalla struttura;
- Tariffe applicate per ogni tipologia di servizio.

Se nell'elenco sono presenti più strutture per la medesima tipologia di servizio, la scelta viene effettuata tenendo conto del **criterio della territorialità**, ossia della distanza massima dal confine del territorio comunale di Montelepre, con priorità alle strutture più vicine che consenta di mantenere i contatti dell'utente con il proprio contesto di vita e favorire il monitoraggio da parte del Servizio Sociale. In caso di presenza del predetto requisito della territorialità in capo a più strutture, ovvero quando il criterio della territorialità non consenta di soddisfare il bisogno dell'utente, la struttura verrà individuata con il **criterio della rotazione**, seguendo l'ordine di iscrizione nell'elenco approvato dall'Ente. Qualora, nell'esclusivo interesse dell'utente, si presentasse eventualmente la necessità di privilegiare una struttura in grado di rispondere a precisi requisiti, ritenuti indispensabili al benessere dell'utente, esplicitati e motivati in apposita relazione del Servizio Sociale, il Responsabile del competente servizio può autorizzare con proprio provvedimento, sulla base della motivata relazione, l'inserimento in una struttura, derogando i criteri sopra indicati, nei seguenti casi:

- vincoli connessi con la vicinanza o la lontananza rispetto all'ambiente di vita, compresa la necessità di particolare custodia
- prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- Incompatibilità dell'ospite, debitamente motivata, con altri componenti della struttura;

- opportunità, debitamente motivata, di mantenere legami significativi con soggetti inseriti nella struttura, con la rete familiare e/o con il territorio di residenza.

In ragione dell'urgenza che spesso caratterizza le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, il Comune si riserva di non avvalersi di strutture presenti nell'elenco, qualora, quelle rispondenti alle caratteristiche del caso, non siano disponibili all'accoglienza secondo la tempistica prevista dal decreto del Giudice.

Nel caso in cui l'utente scelga una struttura che non risulta tra quelle accreditate, si provvederà a richiedere alla stessa l'inserimento nell'elenco e successivamente si provvederà al trasferimento dell'utente presso detta struttura.

A seguito dell'individuazione della struttura si procederà all'autorizzazione al ricovero mediante determinazione dirigenziale con la quale verrà assunto il relativo impegno di spesa con attribuzione del CIG e sottoscrizione della convenzione da redigere sulla base degli schemi-tipo approvati dalla Regione con D.P.R.S. n. 158 del 04.06.1996.

8. IMPEGNI DELL'ENTE ACCREDITATO

L'Ente accreditato si impegna ad assolvere ai seguenti adempimenti:

- Gestire il servizio secondo le modalità di cui alla convenzione;
- Non sub-appaltare le prestazioni oggetto di accreditamento;
- Stipulare idonee polizze assicurative, prima della sottoscrizione del contratto, a garanzia di sinistri che possano derivare ad utenti o terzi durante l'espletamento del servizio;
- Sottoscrivere la convenzione.

9. CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune di Montelepre, il responsabile del settore III° unitamente ad un dipendente, da quest'ultimo individuato, procederà almeno una volta all'anno alle verifiche sul mantenimento dei requisiti previsti per l'accreditamento. La perdita anche di un solo requisito comporterà la decadenza dell'accreditamento e la cancellazione dall'Albo. Eventuali inadempienze agli obblighi previsti dalla convenzione, che verrà sottoscritta, saranno sanzionate secondo quanto previsto nella stessa.

La verifica relativa al raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano individualizzato rimane a cura del Servizio Sociale che ha preso in carico l'utente.

L'Ente si riserva comunque, qualora lo ritenga opportuno, di procedere alle verifiche anche mediante sopralluoghi presso le strutture.